

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Guendalina Pascale,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 9.11.20 e successivamente integrata da rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv.

Pietro Maria Aiello e con l'ausilio dell'OCC dott. Vincenzo Camilleri;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, grazie alla messa a disposizione dell'impresa individuale, dei beni immobili, dei beni mobili registrati e della liquidità, a fronte di un monte debitorio di euro 190.254,95 (comprensivo delle spese di procedura per il compenso dell'OCC e del Liquidatore con previsione per quest'ultimo del pagamento per euro 5.395,74):

- Il pagamento integrale degli oneri prededucibili;
- Il pagamento integrale dei debiti privilegiati;
- Il pagamento in misura non irrisoria (57,29%) del ceto chirografario, non suddiviso in classi;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza ex art. 14ter co. 6 lett. B), con relativa fissazione dell'importo mensile di € 2.500,00;

Ritenuto, per contro, di non poter accogliere l'istanza di esclusione dalla liquidazione dell'autovettura cd. atteso il valore non trascurabile della stessa, con autorizzazione, tuttavia, della ricorrente a utilizzare l'autoveicolo fino alla vendita dello stesso, vendita, però, le cui tempistiche dovranno essere stabilite dal Liquidatore in base al criterio del migliore e più

tempestivo realizzo;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale; P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore il dott. Luca Beccalli;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 372012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (9.11.20);

fissa in 4 anni il termine della liquidazione;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, a eccezione dell'autovettura cd. che potrà essere utilizzata dalla debitrice sino alla vendita, e dell'importo mensile di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 14ter co. 6 lett. B) L. usura; dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- iscriva il presente decreto presso il competente Registro delle Imprese, in relazione all'impresa individuale
- trascriva il presente decreto presso il PRA competente per le due autovetture sottoposte alla liquidazione;
- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14novies L. 372012;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonchè all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 29 gennaio 2021

Il Giudice Designato dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale